



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 803-2021 - Seduta N° 3688 - del 10/09/2021 - Numero d'Ordine 21

NP/2021/286654

Oggetto Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – sottomisura 5.2 – avvio delle procedure per la presentazione di domande di sostegno semplificate

Struttura Proponente Settore politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore		X
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub N

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria con la quale il Consiglio della Regione Liguria prende atto della stesura definitiva del PSR;

Preso atto che:

- in data 2 e 3 ottobre 2020, in molteplici aree della Liguria si sono verificati eventi meteorici avversi (piogge torrenziali) che hanno determinato, tra l'altro, danni a strutture e infrastrutture agricole quali serre, impianti di colture poliennali, fabbricati di servizio, acquedotti irrigui, eccetera;
- il PSR, sottomisura 5.2, prevede un sostegno per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato;
- la relativa scheda di misura prevede che "il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale";
- il riconoscimento formale della suddetta calamità è avvenuto solo molto di recente, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2021, pubblicato sulla GU n. 195 del 16 agosto 2021;
- la scheda di misura prevede altresì che "La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall'evento che ha causato il danno";
- di conseguenza, le domande di sostegno per la fattispecie in questione devono essere presentate entro il 3 ottobre 2021, termine posticipato al 4 ottobre, giacché il 3 ottobre corrisponde a un giorno festivo;

Considerata la complessità degli adempimenti necessari per la predisposizione amministrativa e informatica di un bando nonché per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di una domanda sul portale informatico;

Considerato che non vi sono i tempi tecnici necessari per consentire ai potenziali beneficiari di presentare una domanda di sostegno su supporto informatico entro i termini stabiliti dalla normativa sopra citata, cioè entro il 3 ottobre 2021 – termine posticipato al 4 ottobre poiché il 3 ottobre 2021 corrisponde a un giorno festivo;

Ritenuto tuttavia necessario non fare perdere al sistema agricolo regionale la possibilità di fruire del sostegno previsto dalla sottomisura 5.2, nonostante il ritardo nella pubblicazione del decreto ministeriale di riconoscimento formale della calamità;

Ritenuto conseguentemente necessario consentire la presentazione entro il 4 ottobre 2021 di domande di sostegno semplificate, su supporto cartaceo, da convertire su supporto informatico quando questa operazione si sarà resa possibile;

Ritenuto a tale proposito di definire le modalità per la presentazione delle suddette domande semplificate secondo il documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Ritenuto altresì di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di definire la modulistica per la presentazione delle domande semplificate in argomento e di pubblicarla sul sito regionale www.agriligurianet.it ;

Preso atto che il GAL Riviera dei Fiori ha recentemente pubblicato un bando a sostegno di investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato dagli eventi eccezionali del 2 e 3 ottobre 2020, con una dotazione finanziaria di € 200.000, per favorire il ripristino delle condizioni di funzionalità della viabilità aziendale e interaziendale, compresa la pulizia del sedime dai detriti e delle strutture e infrastrutture irrigue danneggiate;

Considerato che il PSR, capitolo 8.2.16.3.2.11, stabilisce il seguente principio: *gli interventi progettati/realizzati dai GAL non possono essere contemporaneamente sostenuti dalle altre misure del PSR. In particolare, le misure del PSR diverse dalla misura 19 non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei GAL che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative strategie di sviluppo locale;*

Ritenuto quindi di escludere dal presente bando gli interventi definiti ammissibili dal bando del GAL Riviera dei Fiori, nel territorio dei comuni di pertinenza (Badalucco, Borghetto d'Arroscia, Castel Vittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pieve di Tecò, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora, Ventimiglia e Vessalico);

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

1. Di consentire, per le motivazioni meglio precisate in premessa, la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sul PSR, sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato";
2. Di approvare l'Avviso per la presentazione delle domande semplificate, secondo quanto stabilito dal bando di cui al documento "Allegato A" al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale;

3. Di stabilire che le domande suddette dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dal bando di cui al punto precedente, entro il termine perentorio del 4 ottobre 2021;
4. Di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento "Allegato B" che fa altresì parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di definire la modulistica per la presentazione delle domande semplificate in argomento, e di pubblicarla sul sito regionale www.agriligurianet.it ;
6. Di stabilire che le risorse a disposizione per questo bando sono pari a euro 1.110.533, rinviando a un successivo atto l'eventuale incremento di risorse che si renderà possibile a seguito delle modifiche del PSR in corso di approvazione da parte della Commissione Europea;
7. Di stabilire che le domande semplificate presentate in seguito al presente provvedimento dovranno essere convertite, pena la decadenza, in domande definitive, su supporto informatico, nei termini che verranno stabiliti con successivo atto;
8. Di stabilire, per i motivi meglio precisati in premessa, che sono esclusi dai benefici del presente atto gli interventi ammissibili in seguito all'analogo bando approvato e pubblicato dal GAL Riviera dei Fiori, consultabile al seguente indirizzo internet http://www.agriligurianet.it/media/com_publiccompetitions/docs_repository/Gal_Riviera_fiori_I_%205_2_3_1_3_sett_2021_2333.pdf e localizzati nel territorio dei seguenti comuni: Badalucco, Borghetto d'Arroscia, Castel Vittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora, Ventimiglia e Vessalico;
9. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
10. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Allegato A

**Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Sottomisura 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”, focus area 3.b.**

**Bando per la presentazione di domande di sostegno semplificate Sottomisura 5.2
“Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”.
Importo euro 1.110.533.**

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno semplificate, in attuazione del tipo di intervento 5.2 “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato”, prevista dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Liguria (di seguito definito PSR) di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo tipo di intervento sostiene gli investimenti necessari per ripristinare il potenziale agricolo di produzione danneggiato da:

- avversità atmosferiche,
- calamità naturali,
- eventi catastrofici, escluse fitopatie e infezioni parassitarie.

L'avversità atmosferica eccezionale, verificatasi in Liguria nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, ha causato ingenti danni al potenziale agricolo.

Tuttavia, Il PSR prevede che “il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale”.

Il riconoscimento formale della suddetta calamità è avvenuto solo molto di recente, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2021, pubblicato sulla GU n. 195 del 16 agosto 2021, consultabile al seguente indirizzo internet:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-16&atto.codiceRedazionale=21A04830&elenco30giorni=false

La sottomisura 5.2 del PSR prevede altresì che “La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall’evento che ha causato il danno”, cioè entro il 3 ottobre 2021.

Considerata la complessità degli adempimenti necessari per la predisposizione amministrativa e informatica di un bando nonché per la presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di una domanda sul portale informatico, non vi sono i tempi tecnici necessari per consentire ai potenziali beneficiari di presentare una domanda di sostegno su supporto informatico entro i termini stabiliti dalla normativa sopra citata, cioè – come già specificato – entro il 3 ottobre 2021.

Si rende di conseguenza necessario consentire la presentazione, entro il 3 ottobre 2021, di domande di sostegno semplificate, su supporto cartaceo, da convertire su supporto informatico quando questa operazione si sarà resa possibile.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria

Validità temporale

Le domande di sostegno semplificate possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all’approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e – considerato che il 3 ottobre 2021 corrisponde a un giorno festivo – fino al **termine perentorio del 4 ottobre 2021**, secondo le modalità indicate nel paragrafo “Presentazione delle domande di sostegno semplificate”.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 1.110.533. La dotazione finanziaria di cui sopra potrà essere incrementata con successivo atto.

Intensità del sostegno

Il sostegno del presente bando copre l'80% della spesa ammissibile.

Il sostegno si applica solo ai danni non coperti dal piano assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti di assicurazione anche privati.

Campo di applicazione

Area regionale colpita dalle avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, come individuata dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021 e consultabile al seguente indirizzo internet:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-16&atto.codiceRedazionale=21A04830&elenco30giorni=false

Beneficiari

- Imprese agricole singole e associate;
- Comuni singoli o associati per quanto riguarda le infrastrutture di loro proprietà o gestione;
- consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario.

Disposizioni specifiche per il presente bando

Si deve prendere atto che il GAL Riviera dei Fiori ha recentemente pubblicato un bando a sostegno di investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato dagli eventi eccezionali del 2 e 3 ottobre 2020, con una dotazione finanziaria di € 200.000, per favorire il ripristino delle condizioni di funzionalità della viabilità aziendale e interaziendale, compresa la pulizia del sedime dai detriti e delle strutture e infrastrutture irrigue danneggiate.

Il bando del GAL è consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.agriligurianet.it/media/com_publiccompetitions/docs_repository/Gal_Riviera_fiori_I_%205_2_3_1_3_sett_2021_2333.pdf

A questo riguardo il PSR, capitolo 8.2.16.3.2.11, stabilisce il seguente principio: *gli interventi progettati/realizzati dai GAL non possono essere contemporaneamente sostenuti dalle altre misure del PSR. In particolare, le misure del PSR diverse dalla misura 19 non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei GAL che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative strategie di sviluppo locale.*

Si rende di conseguenza necessario escludere dal presente bando gli interventi definiti ammissibili dal bando del GAL Riviera dei Fiori, nel territorio dei comuni di pertinenza: Badalucco, Borghetto d'Arroscia, Castel Vittorio, Ceriana, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Montalto-Carpasio, Pieve di Teco, Pontedassio, Ranzo, Taggia, Triora, Ventimiglia e Vessalico.

Presentazione delle domande di sostegno semplificate

Le domande di sostegno semplificate, redatte secondo il modello scaricabile dal sito internet www.agriligurianet.it, possono essere presentate a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del presente bando da parte della Giunta regionale e – considerato che il 3 ottobre 2021 corrisponde a un giorno festivo – fino al **termine perentorio del 4 ottobre 2021**, esclusivamente tramite le seguenti modalità:

1) via PEC, al seguente indirizzo: agricoltura.psr@cert.regione.liguria.it

2) consegna a mano presso le sedi provinciali del Settore Ispettorato Agrario Regionale, come segue:

- Sede di Genova: Viale Brigate Partigiane, 2
- Sede di Imperia: Viale Matteotti, 50
- Sede di Savona: Corso Italia, 1
- Sede della Spezia: Via XXIV Maggio, 3

La consegna a mano dovrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici suddetti.

Le domande semplificate presentate in seguito al presente provvedimento dovranno essere convertite, pena la decadenza, in domande definitive, su supporto informatico, nei termini che verranno stabiliti con successivo atto.

Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso in ordine di graduatoria. Le domande di sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata dopo la scadenza del bando per la presentazione delle domande di sostegno definitive, sulla base del punteggio attribuiti in base ai criteri di selezione. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Il sostegno potrà essere concesso esclusivamente ai soggetti che hanno presentato sia la domanda di sostegno semplificata sia la domanda di sostegno definitiva.

Condizioni di ammissibilità

Criteri relativi all'ammissibilità della domanda:

- 1) La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall'evento che ha causato il danno.
- 2) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, dai consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario, l'ammissibilità al sostegno richiede che ci sia un collegamento tra l'investimento effettuato e il potenziale produttivo agricolo. Le condizioni di ammissibilità sopra previste corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 3) Il metodo di stima della perdita di potenziale agricolo è basato sui seguenti principi:
 - a) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'esistenza e la consistenza delle strutture prima che si verificasse il danno;
 - b) presenza di documentazione amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'entità dei danni subiti dalle strutture;
 - c) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'avvenuta riparazione o sostituzione della struttura danneggiata, nel caso queste operazioni siano già state effettuate al momento della presentazione della domanda di sostegno.

La documentazione di cui ai punti precedenti sarà acquisita con la presentazione della domanda definitiva. Pertanto non deve essere allegata alla domanda semplificata.

Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti:

Sono ammissibili i costi relativi ai seguenti investimenti:

- 1) ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, compresa la pulizia del terreno dai detriti;
- 2) ricostruzione delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, qualora la ricostruzione sia meno costosa della riparazione;
- 3) acquisto di nuove macchine di analoghe caratteristiche, in sostituzione di quelle danneggiate, qualora l'acquisto sia meno oneroso della riparazione;
- 4) Spese generali connesse agli investimenti di cui sopra, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti previsti dal PSR:

Le perdite di reddito non costituiscono un costo ammissibile.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti:

- è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017; la modifica decorre dal 1° gennaio 2016 così come previsto dall'articolo 6, del regolamento (UE) n. 2393/2017;
- deve essere conforme a quanto previsto dal punto 3. "Disposizioni comuni a tutte le misure" del Capitolo 8.1 del presente PSR.

Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese conformi:

- alle norme europee applicabili all'investimento interessato, con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 1° dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, consultabile al seguente indirizzo internet:
<http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html>

Per quanto riguarda in particolare la data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese, il PSR, capitolo 8.1, paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure", stabilisce che: *sono ammissibili le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche ... sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.*

Sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia) inerenti le lavorazioni agronomiche che non richiedono competenze specifiche, attrezzature e macchinari ordinariamente non reperibili nelle aziende agricole.

In deroga alla DGR 1115 del 1 dicembre 2015 sono ammissibili anche le prestazioni volontarie non retribuite inerenti il ripristino della coltivabilità e la pulizia del terreno dal materiale accumulato dell'evento alluvionale; può essere utilizzata in merito la voce del prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale (approvato con DGR 1075/2015) n. 10.01.

Condizioni relative all'ammissibilità di talune tipologie di investimenti:

- 1) per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.6. del PSR;
- 2) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di bioenergia si applicano le norme indicate al capitolo 8.2.4.6. del PSR;
- 3) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;
- 4) gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.
- 5) gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica. L'intensità del sostegno L'intensità dell'aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile. Il sostegno si applica solo

ai danni non coperti dal piano assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti di assicurazione anche privati.

Criteri di selezione

1. Investimenti proposti dai soggetti che hanno subito danni maggiori	Azienda che ha subito danni al potenziale agricolo aziendale per un importo: < di 5.000 € = 0 => di 5.000 e < di 10.000 = 5 => di 10.000 e < di 20.000 = 10 => di 20.000 e < di 40.000 = 20 => di 40.000 e < di 60.000 = 30 => di 60.000 e < di 100.000 = 40 => di 100.000 = 50	Fino a 50
2. per le strutture aziendali: rapporto tra costi del ripristino e reddito aziendale espresso in produzione standard, considerata al momento della validazione del fascicolo aziendale più vicina all'evento calamitoso. Se l'azienda non era in possesso Il fascicolo aziendale al momento dell'evento deve comunque predisporlo prima della domanda di sostegno.	Costi di ripristino del potenziale agricolo aziendale Fino al 30% = 5 Dal 30 al 50% = 10 Dal 50 al 100% = 20 Dal 100% al 200% = 30 Oltre 200% = 40	Fino a 40
3. Agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni a copertura dei rischi più frequenti nella zona	Punteggio attribuito per intero, senza graduazione	10
TOTALE		Fino a 100

Saranno escluse dal sostegno le domande con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima **pari a 10 punti**.

Domande di pagamento

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento saranno specificate con successivo atto, contestualmente alla definizione delle modalità per la presentazione delle domande di sostegno definitive.

Impegni del beneficiario

La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di concessione determina, salvo cause di forza maggiore, la decadenza dal sostegno, e il recupero di eventuali somme già erogate.

Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, devono essere rispettate le norme relative agli appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016.

Con la sottoscrizione della domanda definitiva di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi comprese quelle sottoscritte in calce alla domanda stessa.

Gli impegni post-pagamento decorrono dalla data del pagamento finale al beneficiario. Qualora il pagamento finale sia riferito a un singolo investimento su cui grava il vincolo che deve essere rispettato, si fa riferimento al pagamento del singolo intervento stesso.

In caso di violazione di impegni, saranno applicate le riduzioni di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1329 del 30/12/2016, consultabile al seguente indirizzo internet:

http://www.agriligurianet.it/media/com_publiccompetitions/docs_repository/DGR%202016_1329_949.pdf

Stabilità delle operazioni:

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013. A tal fine si impegna a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva al di fuori dell'area di programma;
- b) non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Come stabilito dall'art. 71 comma 1 paragrafo 2, in caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, al Settore Ispettorato Agrario della Regione Liguria entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti a esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GRPD) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; la compilazione della domanda di sostegno costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le pertinenti disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1 e alla misura 5.2, e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ALLEGATO B**Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020****Informativa relativa al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:**1. Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale,

tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

8. Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento,
- categorie di dati personali trattati,
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-892

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		08/09/2021 13:02
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Bruno PIOMBO		08/09/2021 12:46
* Approvazione Legittimità	Cristina ZANNI		08/09/2021 12:24
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		08/09/2021 10:12
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Riccardo JANNONE		08/09/2021 10:12

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria